

REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

**che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che
sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio⁽²⁾ quale organo dell'Unione dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. Il quadro giuridico di Eurojust è stato modificato dalle decisioni 2003/659/GAI⁽³⁾ e 2009/426/GAI⁽⁴⁾ del Consiglio.
- (2) L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
- (3) L'articolo 85 TFUE stabilisce altresì che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).
- (4) Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2002/187/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione 2002/187/GAI sia sostituita integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
- (5) Poiché la Procura europea (EPPO) è stata istituita mediante una cooperazione rafforzata, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁽⁵⁾ è vincolante nella sua interezza ed è direttamente applicabile solo agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. Pertanto, per gli Stati membri che non partecipano a EPPO, Eurojust rimane pienamente competente per le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato 1 del presente regolamento.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) richiama il principio di leale cooperazione, in virtù del quale l'Unione e gli Stati membri devono rispettarsi e assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal TUE e dal TFUE.
- (7) Al fine di facilitare la cooperazione tra Eurojust e EPPO, Eurojust dovrebbe affrontare ove necessario le questioni di rilevanza per la Procura europea.
- (8) Alla luce dell'istituzione di EPPO mediante una cooperazione rafforzata, dovrebbe essere stabilita chiaramente la ripartizione delle competenze tra EPPO ed Eurojust in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Dalla data in cui EPPO assume i suoi compiti Eurojust dovrebbe essere in grado di esercitare la sua competenza nei casi riguardanti reati per i quali EPPO è competente qualora tali reati riguardano sia gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di EPPO sia gli Stati membri che non vi prendono parte.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

⁽²⁾ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

